

**DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.  
Servizio: Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve  
per l'Ambiente e il Territorio**

Prot. n.:

Riferimento:

**Oggetto: Art. 159, primo comma, D.Lgs 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. –  
Regime transitorio in materia di autorizzazione  
paesaggistica.**

***A tutti i Comuni  
D'Abruzzo  
LORO SEDI***

Come è noto, il 24 aprile 2008 è entrato in vigore il D.Lgs.26.03.2008 n.63 che nel riscrivere il D.Lgs.n.42/04 (c.d.Codice Urbani) ha introdotto in materia di paesaggio alcune significative novità nel procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistico-ambientale.

In ossequio al principio generale del *"tempus regit actum"*, per il quale ogni fase o atto del procedimento riceve disciplina dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data in cui ha luogo ciascuna sequenza procedimentale, le modifiche apportate dalla novella legislativa rivestono carattere immediatamente precettivo, salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite e salva l'eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa espressa mediante norme transitorie (cfr. Cons.stato, Sez.V, 19.10.2006 n.6211; TAR Calabria, Catanzaro, Sez.I, 1.10.2007 n.1420; TAR Catania, Sez.I, 15.06.2007 n.1023; TAR Lazio, Sez.III, 25.01.2007 n.563).

E' a tale riguardo che assume così rilievo l'art. 2, comma 1, lett.hh) del D.Lgs. 26.03.2008 n. 63 che, nel sostituire l'originario art. 159 D.Lgs.42/04, già modificato dall'art. 26 D.Lgs.24.03.2006 n. 157, ha delineato il regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.

Il primo comma dell'art. 159 novellato stabilisce in particolare che: *"la disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31/12/2008 non siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146,*

*comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni".*

Il tenore non chiaramente intelligibile della disposizione richiamata e soprattutto la necessità impellente di fornire un pronto ausilio interpretativo alle Amministrazioni comunali impegnate in prima linea nell'istruttoria delle pratiche di rilievo paesaggistico inducono questa Amministrazione ad indicare alcune coordinate ermeneutiche, nelle more dell'emanazione di un'auspicata circolare da parte del Ministero competente, al fine di assicurare un'interpretazione uniforme ed omogenea del citato precetto legislativo.

L'art.159, nel testo originariamente approvato, subordinava l'entrata in vigore della disciplina dettata dagli artt.146 e ss. all'approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell'art.156 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, posticipando così ad un momento successivo alla conclusione della fase transitoria l'applicabilità della nuova, più rigorosa disciplina.

Tale assetto normativo è stato poi mutato dal D.Lgs.24.03.2006 n.157 il quale ha sostituito integralmente l'art.159, ancorando questa volta la durata del regime transitorio ad un termine certo (quello individuato dall'art.156, comma 1) ed espressamente disponendo (comma 6) che anche nel periodo transitorio si applicasse l'art.146, dodicesimo comma 12 (cfr.Cons.Stato, Sez.VI, sent.2.05.2007 n.1917).

Il Legislatore del 2008 non pare discostarsi dalla tecnica legislativa impiegata nel 2006 ed individua nel 31.12.2008 il termine certo di durata del regime transitorio entro il quale:

- a) le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6, apportando, se del caso, le necessarie modifiche all'assetto della funzione delegata. La mancata individuazione, in capo ai soggetti delegati, dei requisiti previsti *ex lege* comporterà, alla scadenza del periodo transitorio ( e cioè dal 1 gennaio 2009), la decadenza delle deleghe attualmente ad essi attribuite.
- b) ai procedimenti in corso e alle istanze pervenute in tale arco temporale ( e cioè entro il 31.12.2008) continua ad applicarsi la disciplina procedimentale

previgente. La mancata conclusione, entro la scadenza del periodo transitorio, dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con l'emanazione del relativo atto autorizzativo comporterà il loro assoggettamento alla nuova disciplina dettata dal Capo IV novellato.

Una diversa lettura della disposizione in esame che conduca a ritenere immediatamente applicabili le disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo che ora ci occupa non solo pare contrastare con il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e con l'intenzione del legislatore (che sembra essere quella di conservare un periodo di *stand-by* prima dell'entrata a regime della nuova disciplina autorizzatoria), come invece prescritto dall'art.12 d.p.c.c., ma renderebbe la stessa disposizione transitoria *inutiliter data*, posto che, per il principio generale innanzi citato, la nuova disciplina dettata dal Capo IV sarebbe stata comunque immediatamente applicabile ai procedimenti in corso.

- c) viene fatto salvo il potere della Soprintendenza di annullare entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche "*rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni*". Pertanto, nel caso in cui alla data del 31.12.2008 i procedimenti di autorizzazione paesaggistica si fossero già conclusi con il rilascio dei relativi provvedimenti di assenso, su di essi, in via transitoria, il Ministero continuerà ad esercitare il potere di controllo e di annullamento entro sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti.

Supportano l'indirizzo interpretativo sopra illustrato, inoltre, sia i lavori preparatori dell'articolo in commento, sia i primi commenti alla riforma consegnati alle riviste giuridiche da autorevole dottrina (cfr. SALVATORE MEZZACAPO, *Verifiche e adattamenti entro dicembre 2009*, e DAVIDE PONTE, *Centrato l'obiettivo della tutela sostenibile*, in Guida al Diritto, Dossier mensile, n.5, 2008, pag.86 e ss.)

Alla stregua delle considerazioni illustrate sub a), si invita, pertanto, codeste Amministrazioni comunali, nella qualità di soggetti delegati all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, a voler verificare la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica prescritti dall'art.146, comma 6, D.Lgs.n.42/2004, al fine di non incorrere nella decadenza della

delega in essere prevista dall'art.159 del medesimo decreto legislativo e a darne tempestiva comunicazione a questa Regione per le conseguenti valutazioni di competenza.

Si partecipa, infine, che per la discussione delle principali novità introdotte dal D.Lgs.26.03.2008 n.63 nel procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche si svolgerà una tavola rotonda il giorno **17 giugno 2008 ore 15.00** presso l'Auditorium di Palazzo Silone, in L'Aquila, Via L.Da Vinci.

Considerata l'importanza degli argomenti trattati si prega vivamente di non mancare.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

IL DIRETTORE